



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera,

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO

ANNO 2017

In attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.09 e della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 50 in data 26 maggio 2017, il presente bando disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'affitto, con riferimento all'anno 2017.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

1. cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di altro stato non appartenente all'Unione Europea;
2. Attenzione : in caso di cittadinanza di altro stato non appartenente all'unione europea il richiedente deve presentare o autocertificare il possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno di validità almeno biennale ai sensi del D.lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, e autocertificare la residenza da almeno **dieci anni** nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art. 11 D.L. n. 112/08, convertito nella L. 133/08). Ai fini del computo di tali termini si considerano comunque validi quelli che matureranno entro il 31/12/2017. In caso di indicazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
3. Titorialità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ed ubicato in uno dei Comuni dell'Unione Valdera, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato all'art. 1, comma 2 L. 431/98.
4. Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nel corso dell'anno 2017 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio;
5. Assenza di piena titorialità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero da parte del richiedente e del proprio nucleo familiare, fatto salvo la titorialità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero la titorialità pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero dei quali sia documentata la non disponibilità;
6. I cittadini extracomunitari facenti parte del nucleo familiare dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del

Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non hanno la piena titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese di origine.

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, tale requisito potrà essere temporaneamente autocertificato, ma dovrà essere sostituito da idonea certificazione, entro il termine per la produzione delle ricevute di pagamento dell'affitto (31 gennaio 2018).

In caso di mancata presentazione della certificazione entro il termine suddetto, si produrrà l'automatica decadenza dal beneficio spettante.

Sono esclusi dalla presentazione della certificazione i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e per “motivi umanitari”

7. Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa,;
8. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (**pari a € 13.049,14 annui**) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori non sia inferiore al 14%; **(Fascia A);**
9. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) compreso tra **€ 13.049,14 e € 28301,02.** e un valore ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) non superiore a **€ 16.500,00** rispetto al quale l'incidenza del canone sul valore ISE non sia inferiore al 24%

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

- **FASCIA “A”:**

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE (Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a **€ 13.049,14 annui** e la cui percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 14%;

- **FASCIA “B”**

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:

α) con ISE compreso fra **€ 13.049,14 ed € 28.301,02**;

β) con ISEE non superiore a **€ 16.500,00**;

χ) in cui la percentuale di incidenza dell'affitto sull'ISE non sia inferiore al 24%;

Nell'ambito della FASCIA “A” e della FASCIA “B” i soggetti richiedenti sono ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:

- “PUNTI 2” se uno dei componenti del nucleo familiare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (minimo di 90 giorni) ha perso il lavoro o è stato collocato in cassa-integrazione nell'anno 2016 e lo è ancora al momento della presentazione della domanda
- PUNTI 2” se uno o più componenti del nucleo familiare del richiedente hanno un'età superiore ai 65 anni,
- “PUNTI 1” se il nucleo familiare è composto da un solo genitore e da uno o più figli minori a carico;
- “PUNTI 1” se nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli minori;
- “PUNTI 1” se nel nucleo familiare sono presenti uno o più soggetti portatori di handicap

- **“PUNTI 1”** se il nucleo familiare è costituito da meno di due anni ed entrambi i componenti hanno meno di 35 anni;

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito delle priorità come sopra specificate, sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

L'ISEE da assumere a riferimento è quella di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 e deve essere stata richiesta nel corso del 2017.

ATTENZIONE: Coloro che alla scadenza del bando non sono in possesso dell'Attestazione ISEE possono autocertificare di aver presentato, entro la stessa data di scadenza del bando, la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) indicando la data del protocollo assegnato dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS

E' possibile avvalersi di una attestazione ISEE "corrente" così come previsto dal DPCM n. 159/2013, purché in corso di validità al momento della domanda.

L'affitto è quello alla data di presentazione della domanda, risultante dall'ultima ricevuta pagata, al netto degli oneri accessori.

Il contratto di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari "0" o comunque non congruo a sostenere il pagamento dell'affitto, è possibile previa acquisizione:

- di certificazione, a firma del Responsabile del servizio competente, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali della A.S.L.
- nel caso la persona non sia in carico ai servizi sociali, di autocertificazione dettagliata e verificabile circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il valore dei canoni dovrà essere autocertificato o, nel caso di aiuto nella compilazione della domanda da parte degli uffici, dovrà essere esibita copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato, e copia dell'ultima ricevuta di affitto relativo all'anno 2017.

Entro il termine del 31 gennaio 2018, al fine di riscuotere il contributo affitto, tutti gli ammessi devono presentare copia delle ricevute di pagamento dell'affitto al protocollo del comune nel quale hanno presentato domanda

Le ricevute attestanti il pagamento dell'affitto riferite all'anno 2017, anche cumulative, dovranno essere presentate munite di marca da bollo da € 2,00 Sono ammessi come ricevute anche le copie dei bonifici bancari e postali, anche on line (esenti da bollo), che dovranno contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), l'importo e la causale del versamento..

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate dal **5 giugno al 5 luglio 2017** (termine perentorio) presso i Comuni dell'Unione Valdera preferibilmente on line tramite web da www.unione.valdera.pi.it (**servizi on line/contributi per l'affitto**) con le seguenti modalità:

1. **Accesso con autenticazione tramite Tessera Sanitaria:** al quale si accede con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN (l'abilitazione può essere fatta presso gli appositi sportelli USL, le farmacie convenzionate e gli URP comunali; occorre essere dotati di lettore di smart card);
2. **Accesso mediante le credenziale dell'Unione Valdera:** al quale si accede previa registrazione guidata cui seguirà l'invio della password

E' comunque ammessa la domanda su modulo cartaceo (in carta semplice) da presentarsi al servizio affari sociali del comune di residenza.

Presso i Comuni aderenti all'Unione Valdera, l'Unione Valdera e gli Sportelli Immigrati (ubicati nei comuni di Buti, Capannoli, Perignano di Lari e Pontedera) sono disponibili i moduli prestampati, con le relative istruzioni, su cui è possibile produrre la domanda.

La modulistica è altresì direttamente scaricabile dal sito dell'Unione (www.unione.valdera.pi.it) e da quello dei Comuni aderenti.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

L'importo del singolo contributo per l'avente diritto risulta così teoricamente determinato:

- **FASCIA "A" :**

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 3.100,00 per l'anno 2017;

- **FASCIA "B" :**

il contributo è dell'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%,(Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo **teorico** di € 2.325 per l'anno 2017.

Qualora le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, oltre a quelle stanziare direttamente dai Comuni, risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, l'Unione Valdera applicherà una percentuale di riduzione proporzionale sulle quote spettanti.

La collocazione nella graduatoria non comporta pertanto il diritto automatico all'erogazione del contributo teorico spettante.

L'Unione Valdera si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B" in percentuale comunque non superiore al 40% delle risorse assegnate.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo ad esclusione del contributo straordinario e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà esclusivamente sul sito web dell'Unione (www.unione.valdera.pi.it) dal **28 luglio al 12 agosto 2017 per 15 giorni consecutivi**; eventuali ricorsi, corredati di idonea documentazione, dovranno pervenire alla sede dell'Unione entro e non **oltre il 19 agosto**, mentre la graduatoria definitiva sarà in pubblicazione dal 01 settembre 2017.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, l'UNIONE VALDERA NON INOLTRETA' comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comune. L'esclusione dalla graduatoria provvisoria e l'esito dei ricorsi sarà reso noto mediante comunicazione con raccomandata A/R.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet www.unione.valdera.pi.it.

Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

Eventuali ricorsi saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione Tecnica nominata dalla Giunta dell'Unione Valdera.

ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Unione Valdera, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo sarà erogato solo per le mensilità effettivamente pagate e attestate dalle ricevute di pagamento presentate in sede di controllo.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Non verranno erogati contributi di entità inferiore agli € 50.

Il pagamento in contanti, mediante ordinativo diretto riscuotibile in contanti potrà essere effettuato solo per importi inferiori alla somma di € 1.000,00. In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

In base all'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

AUTOCERTIFICAZIONI - CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA DAL BENEFICIO

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesta dal presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari ai sensi della **Legge n. 19 27/02/2017-“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2017 - Suppl. Ordinario n. 14).**

L'Unione valdera provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la conformità, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando.

Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Gli elenchi degli aventi diritto saranno consegnati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

L'Unione Valdera, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, procederà a controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti. Gli esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, l'Unione dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00. Ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000 le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione.

Il rilascio dell'alloggio occupato nel corso del 2017 senza assunzione in locazione di un altro alloggio in un comune della Valdera comporta la concessione del contributo solo per le mensilità effettivamente pagate.

Nel caso in cui , durante l'anno, sia assunto un alloggio in locazione in altro Comune della Valdera e qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda, si procederà nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) canoni pagati in misura inferiore a quanto dichiarato: verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante."

Sono cause di decadenza dal beneficio:

1. La resa di dichiarazioni non veritiere nell'ambito del procedimento, che sarà valutata in base alla gravità nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo e potrà comportare la restituzione di parte o della totalità del contributo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale dal momento della data di consegna dell'alloggio.
3. La mancata sostituzione delle autocertificazioni con il documento probatorio richiesto, laddove espressamente previsto dal bando.

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla Deliberazione della G.R. n. 265 del 06-04-2009. Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti e comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione dei contributi per l'affitto.

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi dell'Unione Valdera e dei comuni ad essa aderenti, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile dell'Unione Valdera cui l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è Giovanni Forte, Dirigente dell'Area Servizi Socio Educativi, tel 0587299560, fax 0587292771, e-mail g.forte@unione.valdera.pi.it .